

# Per l'escussione della garanzia possibile l'inibizione cautelare

## Tribunale di Milano

### La composizione negoziata è compatibile con lo stop e il creditore resta tutelato

Nella composizione negoziata della crisi (Cnc), le misure cautelari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del Codice della crisi mirano a tutelare il corretto svolgimento delle trattative con i creditori. Non solo evitando la disgregazione degli asset aziendali, ma anche assicurando temporanea stabilità al tentativo di soluzione negoziale. Dal momento che si configurano come strumenti dal contenuto atipico – residuali rispetto alle misure protettive, con le quali condividono la finalità – esse possono essere adattate alle più diverse situazioni da tutelare.

Non è la prima volta che la giurisprudenza si interroga sulla controversa possibilità di accogliere una domanda cautelare finalizzata a inibire l'escussione di una fideiussione, quando tale domanda sia funzionale a perseguire il risanamento aziendale (si veda il Sole 24 Ore del 19 novembre 2024).

#### La vicenda

Sul punto, merita di essere segnalata la recente pronuncia con cui il Tribunale di Milano (ordinanza del 17 dicembre 2024, n. 32572) ha esaminato la domanda cautelare presentata da una società attiva nella distribuzione e commercio al dettaglio di articoli alimentari volta ad inibire l'escussione di due fideiussioni (bancaria ed assicurativa), per condurre a termine le trattative nell'ambito di una Cnc.

Nel caso di specie, il *fumus boni iuris* è stato identificato nella possibile perseguibilità del risanamento aziendale, riscontrabile attraverso i documenti forniti dall'istante, gli accertamenti espletati dall'esperto e le prime disponibilità delle parti alle trattative.

Quanto al *periculum in mora*, invece, i giudici milanesi hanno osservato che l'escussione della garanzia per importi così rilevanti non può che influire negativamente sulla soluzione da prospettare agli altri creditori, rendendo all'evidenza più difficoltoso il raggiungimento di un accordo transattivo nella Cnc. I provvedimenti cautelari, infatti, non hanno come unica finalità quella di scongiurare la potenziale disgregazione dell'impresa, ma possono anche esse-

re finalizzati a impedire che ne venga "scompagnato" l'assetto patrimoniale con riferimento, in particolare, ai rapporti obbligatori di credito-debito.

Si è osservato che, ove tale fisiologia venisse modificata per effetto dell'ingresso obbligato nella Cnc dei garanti escussi, l'efficacia e la linearità della negoziazione verrebbero destabilizzate e i margini di manovra transattiva del debitore verrebbero ridotti. Ciò comporterebbe l'inevitabile compromissione dell'obiettivo ultimo rispetto al quale la funzionalità della cautela offerta dall'articolo 19 del Codice della crisi va apprezzata: il successo della Cnc.

Del resto, dato che i provvedimenti cautelari non hanno una platea di destinatari predeterminati né tempi prestabiliti e né finalità necessariamente protettive del patrimonio aziendale, essi sono chiamati a salvaguardare circostanze meritevoli di tutela estranee al perimetro delle misure protettive.



#### L'ORIENTAMENTO

**La pronuncia segue un indirizzo che nel capoluogo lombardo appare in via di consolidamento**

#### La decisione

I giudici milanesi – nel solco di una precedente giurisprudenza meneghina che pare oramai in fase di diffuso consolidamento – hanno, quindi, confermato le misure richieste, ritenendo, inoltre, che – non essendovi il rischio che le condizioni patrimoniali dei garanti possano mutare nel breve periodo (accertamento, questo, fondamentale in caso di stop temporaneo all'escussione della garanzia) – il contraente garantito ben potrà successivamente avvalersi della garanzia in caso di esito negativo del tentativo di accordo con i creditori.

È evidente, in questo caso, la temporaneità dello stop imposto dai giudici al creditore garantito, senza pregiudizio per il prosieguo (se non per il solo fattore tempo): si blocca l'escussione della garanzia solo all'interno del percorso risanatorio negoziato, come per l'improcedibilità delle azioni esecutive, senza anticipazione degli effetti della negoziazione e (prospetticamente) senza ricadute esterne alla negoziazione in caso di suo insuccesso.